

Il rimedio peggiore del male

di Enzo Balboni

di prossima pubblicazione in *Europa*

I problemi che la norma salva-premier pone sono molteplici ed affondano nel terreno della legittimità costituzionale.

In primo luogo: se la legge è uguale per tutti, questo vuol dire che anche l'attenzione e le risorse della giustizia devono essere ripartite ugualmente tra tutti i casi che vengono all'attenzione di procuratori e giudici. Si obietta: poiché però tali risorse sono scarse, una scelta sulla loro allocazione deve pur essere fatta ed, allora, è giocoforza che a farla siano organi politici che, almeno, rispondono ai cittadini del loro operato. Ma è facile replicare che se il problema – che esiste, ed è drammatico – riguarda le risorse, sia umane che materiali, la soluzione dovrebbe essere quella di aumentare le risorse a disposizione degli apparati giudiziari, non di mutilare l'amministrazione della giustizia. Del resto, in materia penale, la via maestra per ogni razionalizzazione delle risorse scarse è quella della depenalizzazione, che opera in modo diretto e trasparente sul reato, togliendogli rilevanza.

Questo si sarebbe potuto fare, specialmente all'inizio di una legislatura, in un clima di confronto e dialogo tra maggioranza e opposizione. Ma con ogni evidenza si è perseguita volutamente la logica dello strappo.

In secondo luogo, quand'anche l'indicazione di qualche criterio di scelta fosse da considerare legittima, non è affatto semplice stabilire in che modo il criterio dovrebbe essere costruito: rigido o derogabile? caso per caso? sotto il controllo del giudice? Dovrebbe essere fissato una volta per tutte a livello nazionale o tener conto delle peculiari situazioni dei singoli uffici giudiziari, il cui carico di lavoro può presentare significative differenze qualitative e quantitative (es.: se un tribunale non ha un arretrato, o non ha un arretrato significativo rispetto ad un certo tipo di reati, i termini del blocco potrebbero essere modulati di conseguenza)? Inoltre, in che misura si dovrebbe tenere conto di situazioni come l'approvazione dell'indulto, che rende praticamente inutile, semplificando il perseguimento di un'ampia serie di reati commessi prima di una certa data? Ed in che misura il criterio dovrebbe essere ancorato alla disciplina obiettiva dei fatti di reato – ad es.: alla gravità della pena comminata – piuttosto che a fattori estrinseci, come la data di commissione del singolo illecito? Anche a tale riguardo, interventi improntati a ponderazione, ragionevolezza ed equità (invece che a partigianeria) potevano essere confrontati e discussi in Parlamento.

E soprattutto: se occorre salvaguardare l'indipendenza della giurisdizione, è giusto che tale valutazione sia compiuta da un organo politico? È vero che si tratta dello stesso organo (il legislatore) che è il *dominus* delle scelte di politica criminale: ma, appunto per questo, è razionale che una strategia di politica criminale sia condotta non con gli strumenti propri, come depenalizzazioni, amnistie etc., ma con misure eccezionali ed *una tantum*?

Come si vede, basta fermarsi un attimo a riflettere sull'iniziativa in discussione, per rendersi conto della sua estrema problematicità. Non è consentito tagliare corto, dicendo, come pure si è tentato di fare, che “misure analoghe sono già state adottate, poco tempo fa, spontaneamente, da alcune procure della Repubblica”. A parte che non tutto ciò che i procuratori fanno è per ciò solo necessariamente giusto: ad es. il CSM, nel maggio del 2007, invitò il Procuratore di Torino a modificare la famosa circolare emanata per far fronte alla crescita dell'arretrato. Ma in questi giorni lo stesso procuratore Maddalena ha dichiarato di non riconoscersi affatto nell'improvvida odierna iniziativa. Bisognerebbe poi tenere conto delle differenze che intercorrono tra la posizione del capo di un ufficio giudiziario – che, in piena indipendenza, impartisce direttive ai propri sostituti – e

quella della maggioranza politica, ed ancora della diversità tra la disciplina dell'attività preliminare del pubblico ministero e quella dell'iter di veri e propri giudizi, già in corso di svolgimento e addirittura prossimi alla conclusione.

A parte tutto questo, saltano agli occhi parecchie differenze tra le circolari dei Procuratori e la norma di legge che si vorrebbe introdurre: differenze talmente importanti, da far scivolare le altre questioni in secondo piano.

Un primo esempio: le circolari furono tutte occasionate dall'approvazione dell'indulto, in assenza di una legge di amnistia. Il blocco dei processi non sembra presentare particolari connessioni con quella misura: il blocco, infatti, si *aggiunge* ad una *separata* previsione – questa molto meno irragionevole – che consente al Presidente del Tribunale di fermare i processi prossimi alla prescrizione e destinati all'indulto.

Un secondo esempio: per quanto se ne sa, le circolari stabilivano criteri flessibili, cui non solo l'imputato, ma anche altri soggetti potevano chiedere che si facesse deroga. La disposizione del decreto legge è invece rigida e può facilmente condurre a risultati paradossali, come quelli segnalati sulla stampa: ad es., che la tangente miliardaria intascata da un assessore passi in coda al processo per l'acquisto ed il camuffamento di un motorino rubato.

Particolarmente difficili da giustificare sono poi la data del 30 giugno 2002 e la scelta di mettere nel congelatore sia i processi appena iniziati, sia quelli in cui il dibattimento sia ormai vicino alla conclusione.

È vero, e va ricordato, che la norma in discussione prevede la sospensione del decorso della prescrizione: ma, in una condizione di sofferenza dei tribunali, un anno di blocco dei processi – che potrebbe forse dilatarsi ulteriormente, a seguito dell'accelerazione acquisita da altri processi rispetto a quelli fermati (come nel caso dei treni che, persa la precedenza, continuano ad accumulare ritardo) – rappresenta comunque un ritardo della giustizia, e quindi un suo sostanziale diniego.

Sussistono i presupposti per una misura così drastica, eccezionale e rigida? È lecito dubitarne fortemente ed occorrerà attendere il giudizio della Corte Costituzionale che assai probabilmente sarà chiamata a vagliare, alla luce dei principi fondanti il nostro ordinamento costituzionale, la ragionevolezza delle misure adesso adottate, segnate da una contingenza salva-premier che balza agli occhi di tutti.

E certamente il modo ed il contesto in cui la misura è stata proposta e sinora approvata non alleviano minimamente questi dubbi, anzi li accentuano.

L'anomalia costituzionale (come è stato detto al Quirinale con grande delicatezza) di un decreto sottoposto al Capo dello Stato per la necessaria autorizzazione che non presentava affatto l'emendamento-bomba, solo successivamente inserito in sede di discussione al Senato, integra un comportamento grave. E questa non è solo una questione di galateo istituzionale.